

DIRETTIVA IN MATERIA DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA E RICERCA

(Adottata con delibera del C.d.A. del 28.06.2007)

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa inerente il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca da parte di amministrazioni pubbliche ha subito importanti integrazioni a partire dal 1° luglio 2006.

In quella data è entrato in vigore il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Il Codice innova la materia delle procedure di appalto dei lavori e di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione ed in particolare attrae nel proprio ambito di competenza anche i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, che lo stesso Codice stabilisce in 211.000 euro, che fino ad allora erano stati disciplinati a livello regionale.

In conseguenza dell'entrata in vigore del predetto d. lgs. n. 163/2006, la Regione Piemonte sta predisponendo l'adeguamento della relativa normativa regionale, con la quale si stabiliscono i criteri di applicazione del Codice dei contratti a livello regionale e si disapplica gran parte della previgente disciplina in materia di forniture di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, recata dalla legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8 e s.m.i e dai relativi regolamenti di attuazione.

La seconda innovazione è di poco successiva. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 32 introduce importanti modifiche alle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche, disposte dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente agli incarichi di collaborazione. Il comma 6 dell'articolo 7 del predetto d. lgs. n. 165/2001, che riguardo tali incarichi disponeva solo essenziali norme di indirizzo, è infatti riformulato in senso puntuale e specifico riguardo tre aspetti:

1. la **tipologia di incarichi** cui la norma si riferisce: incarichi *individuali* conferiti con *contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa*;
2. i **presupposti** che consentono il conferimento degli incarichi: a) l'oggetto della prestazione *deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati*; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato *l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno*; c) la prestazione deve essere di *natura temporanea ed altamente qualificata*; d) devono essere *preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso* della collaborazione;
3. la **modalità di conferimento** degli incarichi: *esecuzione di procedure comparative disciplinate e rese pubbliche dalle amministrazioni conferenti*.

Le norme sopra riportate richiamano e formalizzano entro l'ordinamento del lavoro nella pubblica amministrazione gli orientamenti già da tempo espressi in particolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti (si ricordano le circolari del 15 luglio 2004 e del 15 marzo 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica e la deliberazione n. 6/Contr./05 del 15 febbraio 2005 emanata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti).

La contemporanea, seppur separata ed indipendente, emanazione delle norme sopra richiamate, rendono ora necessario definire nuovi e diversi ambiti di riferimento circa tali incarichi.

A tal fine occorre preliminarmente distinguere le diverse forme giuridiche ed organizzative nelle quali si esplicano i predetti incarichi, specificamente:

- a) prestazione di servizi professionali, di consulenza e ricerca da parte di persone giuridiche che a tale scopo attivano ed

organizzano risorse professionali ed altri mezzi (società, imprese, enti);

- b) attività di collaborazione e consulenza fornite da persone fisiche senza impiego di mezzi o di altre risorse diverse dalla propria prestazione intellettuale (professionisti iscritti ad Albi, lavoratori autonomi non iscritti ad Albi, prestatori d'opera occasionale o in forma coordinata e continuativa).

Riguardo i presupposti sulla base dei quali gli incarichi professionali, di consulenza e ricerca possono essere conferiti, si ritiene che essi continuino a valere pressoché immodificati rispetto alla situazione antecedente l'emanazione delle norme sopra richiamate, ed indipendentemente dalla forma giuridica in cui gli incarichi si esplicano. Ciò perché nell'ordinamento pubblico vale il principio generale per cui le attività di competenza delle amministrazioni devono essere eseguite dal personale dipendente di queste, ed il ricorso a risorse esterne, in qualunque forma esso si manifesti, deve essere comunque considerato quale deroga a tale principio.

Viceversa, a partire dall'emanazione delle norme sopra richiamate è sorta una significativa differenza tra le suddette forme giuridiche riguardo le modalità di conferimento degli incarichi. La tipizzazione degli incarichi espressa all'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (*incarichi individuali, conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa*) fa ritenere che riguardo le modalità di scelta del soggetto cui conferire l'incarico sia configurata una disciplina specifica e distinta da quella recata dal codice dei contratti pubblici riguardo l'affidamento di servizi. Ciò trova conferma nel fatto che lo stesso d.lgs. n. 163/2006, all'articolo 19, individua tra i contratti di servizi esclusi dall'applicazione del Codice quelli concernenti contratti di lavoro, ed al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si riferiscono espressamente le norme entro cui è inserita la previsione di cui all'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Da quanto sopra detto consegue quindi che, relativamente alle modalità di scelta del soggetto cui conferire incarichi professionali, di

consulenza e ricerca, queste si intendono regolate:

- ❑ per le prestazioni di cui al punto a) sopra riportato, dal codice dei contratti pubblici recato dal d.lgs. n. 163/2006, con le specificazioni che saranno successivamente definite riguardo l'affidamento di servizi con procedure aperte, ristrette e negoziate;
- ❑ per le attività di cui al punto b), dalla disciplina delle procedure di comparazione previste all'articolo 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disciplina disposta dal Consiglio di Amministrazione con specifico provvedimento regolamentare in data 22 marzo 2007.

Nel contesto normativo sopra individuato, l'IRES trova una propria specificità per un duplice aspetto: è *ente strumentale della Regione Piemonte*, da questa ordinato con propria legge.

La legge regionale n. 43/91, recante l'ordinamento dell'IRES, all'articolo 21 dispone che "Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad Enti specializzati, di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta".

La norma di ordinamento, se conferma il requisito della competenza e della specializzazione per l'attivazione di incarichi esterni, sembra almeno in parte attenuare il principio della provata assenza di professionalità interne, perché, se è vero che *di norma* l'Istituto svolge le proprie attività con personale dipendente, assunto anche a tempo determinato, è anche vero che può *inoltre* avvalersi di collaboratori e di esperti esterni (quindi, presumibilmente, in termini non solo alternativi al personale dipendente, ma anche complementari) ai quali possono *anche* essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici (cioè attività di ricerca nell'ambito dei programmi annuali di attività).

Dal punto di vista della spesa, non sussistono al momento vincoli specifici in materia di conferimento di incarichi.

Riguardo ai controlli, resta attualmente valido l'obbligo dell'invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi, o di autorizzazione della relativa spesa, concernenti consulenze e collaborazioni - occasionali o coordinate e continuative - ad alto contenuto professionale, per importi di corrispettivo pari o superiori a 5.000,00 euro.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI PRESSO L'IRES

Sulla base di quanto sopra detto, sono di seguito individuati i requisiti per il conferimento degli incarichi professionali, di consulenza e ricerca presso l'IRES, al cui rispetto sono chiamati i soggetti competenti al conferimento. L'accertamento dei requisiti per l'attivazione degli incarichi deve essere esplicitamente espressa negli atti di conferimento.

In termini generali, le condizioni necessarie per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca sono le seguenti:

- A. rispondenza dell'incarico ai compiti ed alle funzioni dell'Istituto;
- B. esigenza di conseguire obiettivi individuati nell'ambito di progetti specifici e determinati;
- C. necessità di acquisire risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità;
- D. impossibilità per l'Istituto di avvalersi all'interno della propria organizzazione di figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- E. temporaneità dell'incarico;
- F. individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico nei modi disposti dalla normativa in materia.

Sono di seguito svolte alcune osservazioni relativamente ai predetti punti.

A. I compiti e le funzioni dell'Istituto sono quelli individuati dalla legge di ordinamento, e trovano specifica espressione nei programmi

triennale ed annuale di attività e nel piano annuale di lavoro. A tali documenti di programmazione occorre quindi riferire i progetti e le attività che formano oggetto del conferimento degli incarichi.

B. L'attività di consulenza e di collaborazione deve essere correlata ad obiettivi specifici e predeterminati, il cui conseguimento avviene mediante la realizzazione di progetti o di attività componenti un progetto (fasi di progetto). Il conferimento di incarichi, che sia disposto nei confronti di soggetti organizzati mediante contratti di servizio ovvero di persone fisiche con contratti individuali di lavoro autonomo, non può prescindere quindi dal riferimento al progetto, o alle fasi di progetto, cui l'incarico si riferisce.

C. La sussistenza di alta professionalità e di provata competenza deve essere accertata mediante la verifica di alcuni requisiti, di seguito descritti.

- a) Relativamente alle persone giuridiche (società, imprese, enti), l'affidamento di servizi di consulenza è subordinato alla verifica di requisiti di capacità tecnica e professionale conformi a quanto previsto all'articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006, individuati dal dirigente proponente il conferimento dell'incarico a seconda della natura, dell'importanza e del valore economico di questo.
- b) Nel caso in cui si intenda conferire un incarico individuale, le capacità professionali sono valutate sulla base dei seguenti elementi, che devono trovare adeguata composizione nel profilo del soggetto cui è conferito l'incarico:
 - titolo di studio non inferiore alla laurea di primo livello di nuovo ordinamento o al diploma universitario conseguito con il vecchio ordinamento, ovvero diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità), unito in quest'ultimo caso ad una consolidata esperienza specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, maturata per un congruo periodo di tempo presso imprese od enti qualificati o nell'esercizio dell'attività professionale;
 - dottorato di ricerca post laurea o diploma di specializzazione

- post laurea o master universitario;
- docenza universitaria o esecuzione di attività strutturata di ricerca presso Università o Istituti universitari;
 - iscrizione ad Albi professionali;
 - esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico di durata adeguata al livello di specializzazione richiesto (per esperienza lavorativa si intende lo svolgimento di attività professionale con o senza obbligo di iscrizione all'Albo, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro subordinato).

D. L'accertamento dell'assenza di risorse professionali interne all'Istituto, con le deroghe di cui al successivo paragrafo 3, punto A, deve essere svolto dal dirigente proponente. Nell'ambito della redazione del piano annuale di lavoro, con riferimento all'indisponibilità di dipendenti con profilo professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

L'indisponibilità si verifica:

- sia in assenza assoluta di personale in possesso dei necessari profili professionali;
- sia nel caso in cui il personale inquadrato nei suddetti profili sia insufficiente a coprire le esigenze istituzionali dell'amministrazione, tenuto conto delle attività incluse nel piano annuale di lavoro; in questa seconda circostanza, tuttavia, la valutazione di indisponibilità del personale deve essere accompagnata dall'accertamento della impossibilità o inefficacia, con riferimento all'attività oggetto dell'incarico ed ai tempi di sua realizzazione, di attivare procedure di reclutamento di personale a tempo determinato.

Il conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione correlati alla indisponibilità, assoluta o relativa, di personale, impegna in ogni caso il Direttore ed il Comitato di coordinamento a valutare periodicamente le condizioni di fattibilità e di convenienza economica circa la costituzione, entro la dotazione organica dell'IRES, delle figure professionali richieste, da reclutare anche con rapporti di lavoro a tempo determinato (c.f.l.), tenendo conto della ripetitività o della

continuità delle attività per le quali sono conferiti gli incarichi.

E. La durata dell'incarico, che deve essere espressamente riportata nell'atto di conferimento, deve intendersi strettamente connessa all'esecuzione del progetto o della fase di progetto cui si riferisce l'incarico medesimo. Da ciò consegue che l'incarico può essere prorogato solo in casi eccezionali, e comunque dipendenti da ragioni oggettive connesse alla realizzazione del progetto o della fase di progetto. Al medesimo soggetto affidatario dell'incarico potrà essere conferito un nuovo incarico relativamente a progetti ed obiettivi diversi da quelli cui il precedente incarico era riferito, rispettando, per quanto compatibile con le esigenze derivanti dall'esecuzione del piano di lavoro, i criteri di rotazione e di non continuità dei rapporti di consulenza o collaborazione.

F. Come già detto, le modalità di scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi professionali, di consulenza e ricerca sono distinte secondo la natura giuridica del rapporto.

- 1) Riguardo le prestazioni di servizi professionali e di consulenza da parte di persone giuridiche a tale scopo organizzate (società, imprese, enti), la normativa di riferimento è recata dal d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici). Tenuto conto della natura dei servizi in questione, e della prevalenza del criterio di aggiudicazione dato dall'offerta economicamente più vantaggiosa, la modalità generale di scelta del contraente è individuata, con le deroghe di cui al successivo paragrafo 3, punto B, nella procedura ristretta come definita all'articolo 3, comma 38, del d. lgs. n. 163/2006, da eseguirsi nei modi stabiliti dal medesimo decreto legislativo. La valutazione delle offerte è di norma effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei modi previsti all'articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006, con le specificazioni preliminarmente individuate dal dirigente responsabile del contratto.
- 2) Riguardo gli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo (professionisti iscritti ad Albi, lavoratori autonomi non

iscritti ad Albi, prestatori d'opera occasionale o in forma coordinata e continuativa), le procedure comparative sono regolate, con le deroghe di cui al successivo paragrafo 3, punto C, dalla specifica disciplina disposta dal Consiglio di Amministrazione con il Regolamento adottato il 22 marzo 2003 in conformità con quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. La comparazione delle candidature è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e sulle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o dell'attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire. L'ammontare del compenso non costituisce elemento di valutazione, essendo questo determinato dal soggetto conferente anche sulla base della correlazione con analoghe prestazioni svolte da dipendenti dell'Istituto, tenuto conto dei livelli di professionalità e di specializzazione richiesti. Solo nel caso di incarichi individuali da conferirsi a professionisti iscritti in Albi, la comparazione dei curricula dei candidati è integrata dalla valutazione del corrispettivo richiesto dai medesimi per l'esecuzione della prestazione, nei modi previsti dalla disciplina comparativa.

3. DEROGHE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA

La specificità della natura e dei compiti dell'IRES - che, come si è visto, per l'aspetto relativo agli incarichi, configurano l'Istituto quale Ente di Ricerca - motivano l'applicazione di deroghe ai criteri sopra esposti, in funzione del perseguimento del massimo livello di efficacia e di efficienza nell'esecuzione delle attività correlate ai compiti istituzionali. Esclusivamente con riferimento a queste, si dispongono le seguenti deroghe.

A. Con riferimento al **presupposto della verifica della indisponibilità di personale con profili professionali idonei allo svolgimento degli incarichi**, questa può essere omessa nei seguenti casi:

1. esecuzione di ricerche e studi non compresi nel programma istituzionale di attività, in quanto essi dipendono dalle richieste espresse dai committenti in regime di commercialità, cioè a fronte del pagamento di un corrispettivo correlato all'esecuzione della specifica ricerca, e tale circostanza può comportare la valutazione di almeno due elementi: la necessità di eseguire le ricerche in tempi in ogni caso compatibili con le richieste della committenza; la convenienza economica, tenuto conto del corrispettivo pattuito, del conferimento di incarichi esterni rispetto all'assunzione di personale a tempo determinato, o dell'impiego di personale di ruolo in attività diverse da quelle istituzionali; è evidente che in tali casi il conferimento degli incarichi non può prescindere da attente e puntuali valutazioni di ordine economico con riferimento ai complessivi costi di esecuzione dell'attività commissionata;
2. acquisizione di **contributi scientifici di rilevante livello**, nell'ambito dell'esecuzione di **specifiche attività di ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni** (seminari, convegni, ecc.);
3. **incarichi di docenza di corsi di formazione**, in quanto l'attività di docenza non rientra in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'IRES;
4. **incarichi correlati all'esecuzione di indagini campionarie, interviste**, ecc., in quanto attività specialistiche da condursi entro brevi periodi di tempo, con modalità ed orari tendenzialmente incompatibili con un rapporto di lavoro subordinato.

B. Con riferimento alle **modalità di scelta del contraente per l'affidamento di servizi di consulenza e ricerca**, l'esecuzione di procedure ristrette regolate dal d. lgs. n. 163/2006 è omessa nel caso di contratti il cui valore sia stimato non superiore a 20.000,00 euro. In tali casi, la scelta del soggetto cui affidare servizi di consulenza è regolata conformemente a quanto stabilito all'articolo 125 del d. lgs. n. 163/2006, e specificamente:

1. **per importi stimati di contratto inferiori a 20.000,00 euro, mediante affidamento diretto**, previo accertamento della professionalità e della capacità tecnico-organizzativa del soggetto affidatario e della congruità economica del corrispettivo richiesto, da condursi da parte del dirigente competente sulla base della valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi presentati dal soggetto, in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico da conferire, e della valutazione di ragionevolezza del compenso rispetto all'incarico affidato, tenuto conto della specializzazione attivata, dell'impegno richiesto, della durata dell'incarico e delle scadenze stabilite;
2. **per importi stimati di contratto da 20.000,00 a 100.000,00 euro, previa comparazione di almeno cinque preventivi** nei modi previsti dal d. lgs. n. 163/2006 per l'esecuzione di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.

C. Con riferimento alle **modalità di scelta del soggetto cui conferire un incarico individuale mediante contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**, la procedura comparativa disciplinata dal Consiglio di Amministrazione con il Regolamento adottato in data 22 marzo 2007 in conformità a quanto disposto all'articolo 7, comma 6-bis, del d. lgs. n. 165/2001.

4. INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Gli incarichi individuali ora regolati dall'articolo 7, comma 6, del d. lgs. n.165/2001, come modificato dall'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 32 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 2006, si configurano tutti come attività di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, caratterizzati dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e dalla temporaneità dell'incarico. Rientrano in tale attività le seguenti tipologie:

- a) **incarichi professionali** conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge; in tal caso l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) **incarichi di consulenza conferiti a professionisti non iscritti all'albo**, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il professionista dichiara il possesso di partita IVA;
- c) **prestazioni occasionali**, che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo, si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non può essere considerato la fonte principale di reddito;
- d) **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, la cui particolare rilevanza per l'IRES determina la necessità di una riflessione specifica.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non siano liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con compenso periodico prestabilito. Gli elementi di distinzione degli incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa rispetto alle altre tipologie di incarichi individuali sono, appunto:

- il **coordinamento**, che viene determinato dal rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione e che consiste nel collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente, in quanto concorrente alla realizzazione dell'attività di quest'ultimo;
- la **continuità**, nel senso che la prestazione è resa in misura apprezzabile nel tempo e comporta lo svolgimento di una serie imprecisata di adempimenti a contenuto professionale per un arco di tempo determinato, in funzione di esigenze di carattere non transitorio del committente, pur se tutte riconducibili ad un determinato progetto; in ciò le collaborazioni coordinate e continuative si distinguono dagli altri rapporti professionali e di consulenza, in quanto questi sono destinati ad esaurirsi con il compimento dell'unica e specifica prestazione oggetto dell'accordo tra le parti.

Tali caratteristiche avvicinano sensibilmente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro subordinato, e tale è il quadro che deriva dal complesso delle innovazioni normative più recenti. Tuttavia occorre ricordare che tali rapporti sono ancora parte integrante della categoria del lavoro autonomo, e ciò per almeno due elementi che devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti competenti al conferimento dei relativi incarichi:

- l'**autonomia nell'esecuzione della prestazione**, per cui il collaboratore è svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione gerarchica del soggetto committente, che è destinatario di un'opera o di un servizio per la cui realizzazione il collaboratore gode di ampia autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento;
- la **natura prevalentemente personale della prestazione**, per cui il collaboratore rende la propria opera non vincolato all'impiego di propri mezzi od al lavoro di altri soggetti, dei quali pure può avvalersi.

Dall'insieme degli elementi sopra descritti derivano alcuni criteri che devono essere osservati in occasione del conferimento e nella gestione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti nel rispetto dei presupposti di cui al precedente paragrafo 2.
2. Gli incarichi devono essere correlati all'esecuzione di un progetto, o di parti di esso, riconducibile a quanto previsto nei programmi annuale o triennale di attività o nel piano annuale di lavoro.
3. Gli incarichi devono avere durata prestabilita, correlata al periodo di tempo necessario all'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico, e comunque mai superiore a tre anni.
4. La proroga di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi assolutamente eccezionale, e comunque dipendente solo da ragioni oggettive connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico; di queste dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto di proroga. La complessiva durata del rapporto, compresa l'eventuale proroga, non potrà in ogni caso eccedere i tre anni.
5. Una volta terminato un incarico, allo stesso soggetto può essere conferito un altro incarico relativamente ad un oggetto diverso dal precedente, rispettando, per quanto compatibile con le esigenze derivanti dall'esecuzione del piano di lavoro, i criteri di rotazione e di non continuità dei rapporti di collaborazione.
6. Il dirigente che propone l'incarico individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico ed una struttura di riferimento. Qualora l'attività del collaboratore debba svolgersi anche nell'ambito delle strutture dell'Istituto, il dirigente autorizza il collaboratore all'utilizzo della necessaria attrezzatura e strumentazione, dandone comunicazione al dirigente amministrativo per quanto di competenza di questi.
7. Il dirigente responsabile del contratto provvede a verificare periodicamente l'efficacia e la correttezza delle prestazioni rese dal collaboratore, in relazione all'attuazione dei progetti o programmi o attività oggetto dell'incarico. Eventuali rilievi da cui

potrebbero derivare effetti sulla continuazione del rapporto devono essere tempestivamente comunicati al dirigente amministrativo per quanto relativo alla corresponsione periodica dei compensi.

8. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono contenere i seguenti elementi essenziali:
- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le prestazioni ed il progetto o l'attività da realizzare;
 - c) la durata del contratto;
 - d) la responsabilità del collaboratore riguardo la realizzazione dell'attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati della prestazione;
 - f) i contenuti economici;
 - g) il richiamo agli accordi sindacali in materia.

Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono inoltre essere inserite specifiche clausole inerenti:

- l'esclusione di vincoli di orario e di subordinazione gerarchica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti dell'Istituto;
- l'esclusione del rinnovo o di proroga del rapporto, salvo le circostanze eccezionali sopra richiamate;
- l'esclusione della possibilità di convertire il rapporto di collaborazione in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.